

## **Ordinanza municipale**

### Concernente il deposito e lo stoccaggio di prodotti chimici

Risoluzione n. 623 del 28 agosto 2017

#### **Il Municipio di Stabio**

richiamati:

- l'art. 8 della LALIA;
- gli artt. 3 e 4 della Legge sui prodotti chimici (LP Chim)
- l'art. 107 della LOC e l'art. 24 RALOC;
- l'art. 192 della LOC;
- l'art. 53 del Regolamento comunale

emana la seguente ordinanza.

#### **Art. 1**

A tutti gli interessati è fatto obbligo di notificare annualmente alla Cancelleria comunale, la presenza sul territorio giurisdizionale di sostanze e prodotti inerenti l'attività ritenute pericolose per l'ambiente e o le persone. La notifica deve essere esaustiva; la valutazione verrà eseguita dal nostro Ufficio del Dicastero Ambiente con la collaborazione Dipartimento del territorio - Ufficio gestione rischi ambientali e del suolo – Bellinzona.

#### **Art. 2**

La notifica deve contenere l'indicazione dei dati del prodotto: nome (chimico e/o commerciale), la classe di tossicità, se presente il numero CAS e l'indicazione del quantitativo medio che viene consumato nell'arco dell'anno.

Il Municipio e l' Ufficio gestione rischi ambientali e del suolo – Bellinzona si riservano di chiedere una copia dei documenti di acquisto (libretto veleni, licenza e copia dei bollettini di consegna), o di richiedere agli interessati di specificare l'ubicazione ed il tipo di deposito nella proprietà privata, il materiale di costruzione e lo stato dei relativi contenitori, nonché il consumo abituale per anno.

#### **Art. 3**

Le notifiche dovranno pervenire alla Cancelleria comunale entro il 30 ottobre di ogni anno.

#### **Art. 4**

Chiunque deliberatamente non darà seguito all'obbligo di cui alla presente ordinanza sarà punito secondo le disposizioni del Regolamento comunale e, nei casi gravi, passibile di denuncia secondo quanto stabilito dalla Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle Acque. Il Municipio si riserva di poter effettuare dei controlli in collaborazione con il Dipartimento del territorio - Ufficio gestione rischi ambientali e del suolo – Bellinzona.

#### **Art. 5**

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale concernente il deposito e lo stoccaggio di prodotti chimici sostanze velenose e pericolose per l'ambiente e/o le persone del 2 settembre 2003.

#### **Art. 6**

Contro le disposizione contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC dal 30 agosto 2017 al 28 settembre 2017, può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona entro il termine di pubblicazione.

### **PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco**

Simone Castelletti

**Il Segretario**

Claudio Currenti